

COMUNE DI ANGOLO TERME
Regolamento dell' Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

Il comune di Angolo Terme istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo comma 142 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

Articolo 2 – determinazione della aliquota

L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune di Angolo Terme, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

Per l'anno 2007 l'aliquota è determinata nella misura del 0,2 %

Sono esentati dall'addizionale coloro i quali non sono soggetti al versamento dell'imposta dei redditi sulle persone fisiche.

La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dal 01.01.2007.

Articolo 3- rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.